

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5277	25 giugno 2002	ISTRUZIONE E CULTURA
Concerne		

Convenzione Ticino - Grigioni per la frequenza degli allievi del Moesano nelle scuole ticinesi

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di approvare la nuova Convenzione che regola la frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali secondarie e superiori del Ticino da parte degli allievi provenienti dal Moesano (vedi testo allegato).

Il testo della Convenzione riprende sostanzialmente quello attualmente in vigore e oggetto del Decreto legislativo del 6 febbraio 1995 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 4289 del 6 settembre 1994).

Il testo di Convenzione vigente ha permesso in questi anni di disciplinare in modo funzionale e con soddisfazione da parte dei due cantoni i rapporti di collaborazione attuati in ambito scolastico.

In particolare questa collaborazione ha consentito a numerosi giovani del Moesano di proseguire i loro studi nelle scuole ticinesi, segnatamente quelle postobbligatorie.

Alcuni adattamenti terminologici della Convenzione del 1994 sono stati apportati transitoriamente dai due Governi nel giugno 1997 in attesa di una modifica formale più sostanziale in considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti, segnatamente nel settore della formazione professionale.

Da qui la decisione dei due Dipartimenti dell'istruzione e della cultura di istituire un gruppo di lavoro, composto di rappresentanti dei due cantoni e dell'Organizzazione regionale del Moesano (ORMO), incaricato di rivedere la vigente Convenzione.

A titolo informativo si segnala che nell'anno scolastico 2001/02 210 allievi del Moesano frequentavano le nostre scuole, così ripartiti:

Scuole dell'infanzia*	8
Scuola elementare *	4
Totale scuole comunali *	12
Liceo	21
Scuola cantonale di commercio	11
Totale scuole medie superiori	32
Scuola d'arti e mestieri - Trevano	4
Istituto agrario cantonale	1
Scuola d'arti e mestieri - Bellinzona	3
Scuole dei tecnici della meccanica e elettrotecnica	1
Centro scolastico per le industrie artistiche	6
Scuola superiore informatica di gestione	2
Scuola cantonale di diploma	11
Scuola sup. albergheria e del turismo	1
Scuola d'arti e mestieri - sezione sartoria	2
Scuole medie di commercio	4
Scuola cantonale medico-tecnica**	3
Scuola cantonale in cure infermieristiche	7
Scuola cantonale operatori sociali	6
Scuola superiore formazioni sanitarie	3
Maturità professionale tecnica post-tirocinio	2
Maturità professionale sociosanitaria post-diploma	1
Totale scuole professionali	57
Scuole professionali commerciali	33
Scuole professionali artigianali e industriali	76
Totale scuole per apprendisti	109
Totale generale	210

* scuole escluse dalla Convenzione del 1994

** scuola esclusa dalla Convenzione del 1994 limitatamente ai cicli di studio di laborista medico e tecnico di radiologia medica.

Inoltre 8 studenti del Moesano frequentano la SUPSI nel 2001/02 e 4 l'Università della Svizzera italiana.

L'importo versato complessivamente dalle autorità grigionesi nel 2001 in applicazione della Convenzione del 1994 è stato di fr. 542 702.-.

Le modifiche apportate all'attuale Convenzione sono sostanzialmente di forma e riguardano i seguenti aspetti:

art. 1: definizione del campo di applicazione della Convenzione e adozione della nuova terminologia per il settore professionale (le scuole sono definite scuole professionali secondarie e superiori conformemente alla Legge sulle scuole professionali del 2.10.1996). Anche gli altri articoli sono stati oggetto di una corrispondente revisione terminologica.

Non rientrano nella Convenzione gli istituti di formazione già disciplinati da appositi accordi intercantionali (università, scuole universitarie professionali, ecc.).

Art. 3-5: si è provveduto ad aumentare del 10% ca. l'importo per allievo attualmente versato dalle autorità grigionesi.

Art. 10: l'entrata in vigore della nuova Convenzione è prevista per il 1. settembre 2002.

Il testo della nuova Convenzione è stato approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni con decisione del 30 aprile 2002.

Da parte sua il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il testo allegato con decisione del 14 maggio 2002, riservata la ratifica da parte del Gran Consiglio.

Per le considerazioni che precedono si invita il Gran Consiglio a ratificare la Convenzione allegata in base alla competenza attribuita al Gran Consiglio dall'art. 59 cpv. 1 lett. q) della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e dall'art. 37 cpv. 1 lett. d) e cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della Convenzione del 14 maggio 2002, rispettivamente del 30 aprile 2002, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali secondarie e superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2002 n. 5277 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È ratificata la Convenzione del 14 maggio 2002, rispettivamente del 30 aprile 2002, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali secondarie e superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano.

Articolo 2

È abrogato il precedente Decreto legislativo del 6 febbraio 1995.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente Decreto legislativo è pubblicato sul bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 settembre 2002.

CONVENZIONE

sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali secondarie e superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano

richiamate la Convenzione 5 agosto 1994-14 luglio 1994 e le decisioni 24 giugno 1997 (no. 3104) del Consiglio di Stato del Cantone Ticino e del 3 giugno 1997(no. 1217) del Governo del Cantone dei Grigioni;

ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nella presente Convenzione si intendono al maschile e al femminile;

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura,

e

il Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente,

convengono:

Art. 1 Campo di applicazione

¹La Convenzione disciplina la frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali secondarie e superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano.

²Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione fanno stato le norme degli accordi intercantonali che regolano la frequenza dell'Università della Svizzera italiana, della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, dell'Alta scuola pedagogica, delle scuole professionali secondarie e superiori.

Art. 2 Ammissione alle scuole medie superiori e alle scuole professionali secondarie e superiori

¹Gli allievi che hanno frequentato la terza classe della scuola secondaria presso una scuola pubblica del Moesano sono ammessi alle scuole medie superiori del Cantone Ticino, alla Scuola media professionale, alle scuole d'arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d'arte applicata e alla Scuola di diploma senza esame di ammissione a condizione che:

- a) abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni;
- b) abbiano ottenuto nell'attestato scolastico finale la menzione "Può iscriversi alle scuole medie superiori, alla Scuola media professionale, alle scuole d'arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d'arte applicata e alla Scuola di diploma senza esame di ammissione" oppure la menzione "Può iscriversi alla Scuola media professionale, alle scuole d'arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d'arte applicata e alla Scuola di diploma senza esame di ammissione".

²Tali menzioni significano che il collegio degli insegnanti delle scuole secondarie del Moesano ritiene un allievo idoneo alla frequenza delle citate scuole ticinesi in base alle prestazioni, ai metodi di lavoro e alla sua personalità.

³Gli allievi che non ottengono dette menzioni hanno la possibilità di accedere alle citate scuole ticinesi previo superamento di un esame di ammissione.

⁴Gli allievi del Moesano, in possesso dei requisiti di studio, sono pure ammessi senza restrizioni alle scuole professionali superiori del Cantone Ticino, ad esclusione della Scuola cantonale medico-tecnica (laboratorista medico, tecnico in radiologia medica), per la quale la frequenza è disciplinata dal Governo del Cantone dei Grigioni.

Art. 3 Altri casi

¹Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore.

Il contributo di fr. 4400.-- per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dagli art. 6 e 7.

²Possono frequentare le scuole speciali del Canton Ticino gli allievi del Moesano, così autorizzati dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni e dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino. L'autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo riconoscimento di spesa da parte del Canton Grigioni.

Art. 4 Collaborazioni

¹Per agevolare l'avvicinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del Moesano ai programmi svolti nelle scuole medie ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra i dirigenti scolastici e tra gli insegnanti dei due Cantoni.

²Gli insegnanti e i dirigenti scolastici delle scuole moesane hanno inoltre la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino, secondo modalità da convenire tra i due Dipartimenti.

Art. 5 Contributi

¹Per ogni allievo residente in un comune del Moesano il Cantone dei Grigioni versa al Cantone Ticino un contributo di

- a) fr. 3300.--, per la frequenza della Scuola di diploma ;
- b) fr. 5500.--, per la frequenza del liceo, della Scuola cantonale di commercio e della scuola speciale.

²Per la frequenza di scuole professionali secondarie definite dalla Convenzione intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione professionale, del 30 agosto 2001, vale il relativo importo.

³Per la frequenza di scuole professionali superiori, comprese quelle d'indirizzo sanitario o medico-tecnico, definite dall'Accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori, del 27 agosto 1998, vale il relativo importo.

Art. 6 Versamenti

Il contributo viene versato alla Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell'economia, alla fine di ciascun anno scolastico, entro il 31 agosto.

Art. 7 Adeguamenti al rincaro

Gli importi di cui agli art. 3 e 5, stabiliti in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo (settembre 2002), sono adeguati annualmente al rincaro.

Art. 8 Disdetta

La presente Convenzione può essere disdetta dalle parti con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno scolastico (31 agosto). La prima volta per la fine dell'anno scolastico 2005/06 (31 agosto 2006).

Art. 9 Abrogazione

Sono abrogate la Convenzione 5 agosto 1994-14 luglio 1994 e le decisioni 24 giugno 1997 (no. 3104) del Consiglio di Stato del Cantone Ticino e del 3 giugno 1997 (no. 1217) del Governo del Cantone dei Grigioni;

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° settembre 2002. Rimane riservata la ratifica da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

BELLINZONA,

In nome del Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura

Il Consigliere di Stato: Gabriele Gendotti

COIRA,

In nome del Governo del Cantone dei Grigioni
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura
e della protezione dell'ambiente

Il Consigliere di Stato: Claudio Lardi